

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 69

presentata dai Consiglieri regionali

ORRÙ - CADDEO - PIU - AGUS - LOI - STARA - ZEDDA Massimo - SATTA Gian Franco -  
COMANDINI - MELONI - PISCEDDA - CORRIAS - GANAU - DERIU - MORICONI - PIANO -  
COCCO - LAI - MANCA Desiré Alma - CIUSA - LI GIOI - SOLINAS Alessandro

il 5 novembre 2019

Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nel Mediterraneo c'è un'isola di plastica, lunga decine di chilometri e composta da tonnellate di rifiuti. Lo stato di inquinamento marino nella zona tra l'Isola d'Elba, Capraia e la Corsica è allarmante: bottiglie, contenitori in polistirolo utilizzati nel settore della pesca, flaconi, buste e bicchieri di plastica, imballaggi.

L'inquinamento da plastiche configura una minaccia per gli organismi marini, per gli equilibri degli ecosistemi e per l'uomo. Oltre il 90 per cento dei danni provocati dai nostri rifiuti alla fauna selvatica marina è dovuto agli oggetti monouso in plastica che più invadono i mari e si accumulano sulle spiagge e negli oceani, dato che le loro ridotte dimensioni rendono di fatto impossibile il loro recupero dai mari e dagli arenili. Ad oggi, a livello globale, sono circa 700 le specie marine minacciate dalla plastica ingerita e dal rischio di contaminazione a cause delle microplastiche derivanti dalla degradazione dei rifiuti plastici in mare. Un dato esaustivo: l'80 per cento delle tartarughe del Mediterraneo sono state trovate con rifiuti nello stomaco.

L'Italia è uno dei principali produttori europei di stoviglie monouso di plastica, con un consumo procapite di circa 2 kg all'anno, ed è il maggiore consumatore di acqua in bottiglia in Europa e tra i primi al mondo, con un consumo di 8 miliardi di bottiglie l'anno. Allo stesso tempo, l'Europa è il secondo produttore di plastica al mondo e riversa ogni anno in mare tra le 150 e le 500 mila tonnellate di macroplastiche, e tra le 70 e le 130 mila tonnellate di microplastiche.

Il 5 giugno 2019, è stata adottata formalmente, da parte del Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, la direttiva (UE) n. 2019/904, tesa a ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica monouso sull'ambiente, in particolare sull'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e

materiali innovativi. La direttiva (entrata in vigore il 2 luglio 2019) riguarda, nello specifico, i prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d'Europa e gli attrezzi da pesca contenenti plastica. Insieme, questi prodotti rappresentano circa il 77 per cento dei rifiuti marini.

Ogni stato membro dovrà adottare provvedimenti nazionali (o modificare quelli esistenti) per adeguarsi alle nuove regole entro il 3 luglio 2021.

Secondo i dati diffusi dalla Commissione europea, grazie alla nuova direttiva, si trarranno benefici ambientali ed economici, così quantificabili: si eviterà l'emissione di 3,4 milioni di tonnellate di CO2 equivalente; si ridurranno danni ambientali per un costo equivalente pari a 22 miliardi di euro entro il 2030; si genereranno risparmi per i consumatori pari a circa 6,5 miliardi di euro.

È pertanto urgente che la Regione assuma tutte le iniziative necessarie al fine di vietare l'utilizzo di materiale monouso in plastica. Per conseguire questo importante obiettivo, che coinvolga tutte le istituzioni e la popolazione, presentiamo la presente proposta di legge, in attesa che venga defunto un quadro normativo coerente a livello comunitario e nazionale.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità con la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e in conformità alle previsioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti (deliberazione della Giunta regionale n. 69/15 del 23 dicembre 2016 ), adotta le misure necessarie per prevenire e ridurre, in modo duraturo, l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico e sulla salute dell'uomo, di determinati prodotti di plastica.

2. La Regione orienta la propria azione verso un'economia circolare, basata su modelli imprenditoriali, prodotti e materiali sostenibili, innovativi e/o riutilizzabili, anche mediante accordi tra le autorità competenti e i portatori di interesse, al fine di ridurre la produzione di materiali in plastica, favorire uno sviluppo sostenibile e diffondere un'educazione ambientale e sociale.

### Art. 2

#### Modalità di utilizzo dei prodotti di plastica

1. È vietato l'utilizzo dei prodotti di plastica monouso individuati nell'Allegato A alla presente legge e dei prodotti di plastica oxodegradabile, così come definiti dall'articolo 3 della direttiva (UE) n. 2019/904, ad eccezione di quelli utilizzati per finalità medico-sanitarie.

2. I prodotti di plastica monouso, così come definiti dall'articolo 3 della direttiva (UE) n. 2019/904, individuati nell'Allegato B alla presente legge, sono oggetto di misure necessarie a conseguire una riduzione in ambito regionale del loro consumo.

## Art. 3

## Ambito di applicazione

1. È fatto divieto di utilizzare i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1:

- a) alla Regione;
- b) alle province e ai comuni, in forma singola o associata secondo le modalità previste dalla legislazione statale vigente in materia;
- c) ai soggetti partecipati dagli enti di cui alle lettere a) e b) in modo maggioritario e agli enti, aziende ed agenzie sottoposti alla vigilanza delle amministrazioni medesime;
- d) alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;
- e) agli istituti pubblici di educazione e istruzione, alle università e agli enti di formazione accreditati;
- f) alle mense delle istituzioni scolastiche e universitarie;
- g) a chiunque svolga un'attività economica in area demaniale marittima;
- h) a chiunque organizzi manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato e di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, enti locali, enti e aziende soggette alla vigilanza degli stessi.

2. Nei parchi, nelle aree marine protette e nelle spiagge del demanio regionale è vietato l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), adottano, inoltre, misure necessarie a conseguire una riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 2, comma 2.

4. Resta ferma la facoltà dei comuni di svolgere azioni di sostegno e promozione a favore di manifestazioni ed eventi che non utilizzano i prodotti previsti dall'articolo 2.

## Art. 4

## Modalità di utilizzo dei prodotti del tabacco contenenti plastica

1. È vietato fumare nei tratti di arenile del litorale regionale qualora non siano disponibili specifici contenitori, appositamente forniti o procurati a titolo personale, per la raccolta dei rifiuti post consumo dei prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica.

## Art. 5

## Deroghe

1. Ferma restando la disciplina relativa al loro smaltimento, le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano nei seguenti casi:

- a) quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;
- b) quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici;
- c) emergenze igienico-sanitarie, certificate dagli organi competenti;
- d) diete personalizzate con certificazione medica, non confezionabili in loco;
- e) interruzioni del servizio di fornitura dell'acqua da parte del gestore del servizio idrico o calamità naturali.

## Art. 6

## Disposizioni attuative

1. Nelle more della definizione di un compiuto quadro normativo a livello nazionale ed europeo, a decorrere dal 3 luglio 2021, è vietato l'utilizzo di prodotti di plastica monouso come prescritto nell'articolo 2.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui

all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), individuano, ciascuno per le proprie competenze, le modalità attuative delle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), comunicano le informazioni di cui al comma 1 all'ufficio competente.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 15, comma 1, i divieti contenuti nella presente legge e le relative deroghe trovano immediata applicazione.

#### Art. 7

Azioni regionali di prevenzione della produzione di rifiuti derivanti da prodotti di plastica e di riduzione del loro utilizzo

1. In conformità ai principi di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e alla prevenzione quale criterio di priorità nella gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 179 del medesimo decreto legislativo, la Giunta regionale promuove, anche mediante erogazione di contributi regionali, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con particolare riferimento a quelli realizzati dalle università e dagli istituti di ricerca, pubblici e privati, finalizzati a sostituire i prodotti di plastica di cui all'articolo 2, in particolare utilizzando materiali diversi dalla plastica, biodegradabili o compostabili.

2. La Giunta regionale promuove e sostiene l'adozione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), di iniziative ed attività dirette a conseguire una riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 2, comma 2.

3. In conformità ai principi di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove, inoltre, la riduzione dell'utilizzo dei prodotti di plastica diversi da quelli di cui all'articolo 2 e ne favorisce il riutilizzo o il riciclo mediante l'incentivazione di sistemi di cauzione-rimborso.

## Art. 8

## Azioni regionali di incentivazione all'uso alimentare dell'acqua pubblica

1. La Regione promuove e sostiene l'utilizzo degli erogatori di acqua pubblica potabile, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).

2. La Regione promuove e sostiene l'installazione in tutti i comuni della Sardegna di un numero congruo per abitante di erogatori di cui al comma 1; ogni comune stabilisce le modalità attuative delle disposizioni contenute nel presente comma.

## Art. 9

## Campagne di comunicazione e azioni di sensibilizzazione

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di campagne di comunicazione dirette ad informare e sensibilizzare i cittadini e gli altri soggetti interessati sui potenziali benefici derivanti dall'applicazione di questa legge, nonché a diffondere la cultura della riduzione delle plastiche monouso e delle plastiche oxodegradabili, affinché si attivino scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi, per favorire il massimo recupero di risorse e si riduca al minimo la quantità di rifiuti prodotta.

2. La Regione promuove l'uso alimentare dell'acqua pubblica attraverso azioni necessarie a sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad adottare comportamenti responsabili e virtuosi, al fine di ridurre la dispersione nell'ambiente dei prodotti di cui alla presente legge.

3. La Regione promuove, nell'offerta formativa degli istituti scolastici, azioni tese a rafforzare la sensibilità ambientale dei ragazzi e la loro consapevolezza dei danni prodotti dai rifiuti di plastica all'ambiente e alla salute dell'uomo, anche mediante attività didattiche e di pulizia dell'ambiente.

## Art. 10

## Raccolta differenziata e incentivi al recupero

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Unione europea, determina gli obiettivi annuali di riduzione dell'utilizzo dei prodotti di plastica e le percentuali che i comuni devono conseguire in ordine alla raccolta differenziata per il riciclaggio dei rifiuti di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale incentiva gli adeguamenti tecnologici degli impianti di compostaggio, di selezione, trattamento, valorizzazione e messa in riserva di rifiuti urbani differenziati, al fine della gestione corretta dei sostituti della plastica, a partire dal materiale compostabile.

## Art. 11

## Programma regionale

1. La Giunta regionale adotta un programma annuale finalizzato a sostenere gli interventi posti in essere per attuare le disposizioni di cui all'articolo 3 e le attività e le iniziative previste dagli articoli 7, 8 e 9.

2. Il programma di cui al comma 1 contiene, in particolare:

- a) le azioni da finanziare con le risorse di cui all'articolo 14;
- b) l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti di cui alla lettera a);
- c) gli indicatori di risultato diretti a verificare gli effetti delle azioni realizzate in relazione alle finalità della legge ed agli obiettivi sottesi ai singoli interventi finanziati.

3. Il programma di cui al comma 1 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione e conserva validità sino all'approvazione del successivo.

## Art. 12

## Regime sanzionatorio

1. La mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500.

2. La mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 60 a euro 300.

3. Le funzioni attinenti all'irrogazione, accertamento e vigilanza delle sanzioni amministrative sono disciplinate dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

4. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinati per una quota pari al 30 per cento alla copertura degli oneri sostenuti dai comuni per attuare le disposizioni contenute nella presente legge.

## Art. 13

## Clausola valutativa

1. A partire dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa e sull'impatto nel territorio regionale della normativa nazionale ed europea in materia, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) la percentuale del rifiuto compostabile sul totale del rifiuto prodotto;
- b) la quantità della frazione di sopravaglio rispetto al totale del rifiuto indifferenziato avviato al Trattamento meccanico biologico (TMB);
- c) il numero degli enti che hanno provveduto agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 1;

- d) gli interventi e le azioni realizzati specificandone i tempi di attuazione e i risultati conseguiti rispetto agli indicatori di risultato previsti nel programma regionale di cui all'articolo 11;
- e) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
- f) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

#### Art. 14

##### Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge, è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 in ragione di:

- a) euro 1.000.000 a valere sulle risorse iscritte in conto della missione 14 - programma 03 - titolo 1, da destinarsi agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1;
- b) euro 9.000.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (missione 18 - programma 01).

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2019 e 2021 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 09 - programma 02 - titoli 1 e 2  
2020                    euro                    9.000.000

di cui euro 4.500.000 titolo 1 ed euro 4.500.000  
titolo 2

2021                    euro                    9.000.000

di cui euro 4.500.000 titolo 1 ed euro 4.500.000  
titolo 2

in diminuzione

missione 18 - programma 01 - titolo 1  
2020                    euro                    9.000.000  
2021                    euro                    9.000.000.

## Art. 15

## Disposizioni transitorie e finali

1. Il divieto di cui all'articolo 2 si applica previo esaurimento delle scorte di magazzino che, comunque, deve essere compiuto entro la data del 3 luglio 2021.

2. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'adozione degli atti di adeguamento di cui all'articolo 3, comma 2.

## Art. 16

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Allegato A  
(articolo 2, comma 1)

Prodotti di plastica monouso vietati:

1. bastoncini cotonati;
2. posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);
3. piatti;
4. cannuccie, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o direttiva 93/42/CEE;
5. agitatori per bevande;
6. aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
7. contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
  - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
  - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
8. contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
9. tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Allegato B  
(articolo 2, comma 2)

Prodotti di plastica monouso oggetto di misure di riduzione del consumo:

1. tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
2. contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
  - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
  - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.